

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)

Servizi Sociali

Via XX Settembre, 32 - cap 18012 - tel. 0184 272466 - fax 0184 260144 –
sito internet www.bordighera.it

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

**SERVIZI TRIENNALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA
DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI ED ASSISTENZA SOCIALE
ALL'INTERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 4 (COMUNI DI
BORDIGHERA, VALLEBONA E SEBORGA) –
PERIODO 01/07/2014 – 30/06/2017 -
CIG 569658282C**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare educativa per minori e di assistenza sociale da parte di soggetto specializzato nel settore (nel prosieguo definito anche aggiudicatario o appaltatore) che si avvale di educatori, assistenti domiciliari e assistenti sociali professionalmente preparati.
2. Gli interventi di assistenza di cui al presente capitolato, rivolti ad utenti sia cittadini italiani che stranieri, sono quelli rientranti nelle competenze dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 (Comuni di Bordighera – Vallebona e Seborga) del Distretto Socio-Sanitario n° 1 "Ventimigliese" della Regione Liguria.
3. Le prestazioni di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare educativa oggetto del presente appalto, come previste dalle norme vigenti in materia, sono quelle meglio precisate all'articolo 8 commi 1 e 2, e all'articolo 11 comma 1, del presente capitolato.
4. Le prestazioni della figura professionale di assistente sociale, oggetto del presente appalto, come previste dalle norme vigenti in materia, sono quelle meglio disciplinate ai successivi articolo 8 comma 3 e articolo 11 comma 2.
5. I quantitativi di **ore annuali** di prestazione per i servizi di cui al presente capitolato vengono presuntivamente stimati in: **2184 ore** per l'assistenza domiciliare educativa ai minori da parte di educatori professionali; **1872 ore** per l'assistenza domiciliare da parte di assistenti domiciliari; **1872 ore** per l'assistenza sociale da parte di un assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali; **780 ore** per l'assistenza sociale da parte di un assistente sociale a tempo parziale regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali.
Il monte ore totale delle prestazioni suddette è quindi di **6.708 ore all'anno**.
6. Il numero delle ore di prestazione di cui al comma precedente ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non limita il potere di variazione del Comune, come previsto al comma successivo.
7. Nel corso dell'esecuzione del contratto, su richiesta del Comune, il monte ore annuale di cui al comma precedente potrà essere aumentato o diminuito (salvo quanto previsto al comma successivo), nel limite del 20% del medesimo, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta, salvo il maggiore o minore pagamento del corrispettivo orario pattuito nel contratto riferito al presente

capitolato per l'eventuale numero di ore di servizio in più o in meno.

8. Il corrispettivo potrebbe diminuire oltre il 20 % del suo valore per sopravvenute e nuove disposizioni regionali per l'esercizio associato di funzioni a livello distrettuale.

ARTICOLO 2 DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata triennale, con decorrenza presumibilmente dal 01/07/2014 e scadenza il 30/06/2017, compresi.

2. Almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza contrattuale, il Comune di Bordighera potrà – nelle more degli adempimenti per nuova gara d'appalto – richiedere all'appaltatore di proseguire nel servizio – alle medesime condizioni – fino a un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi dalla scadenza contrattuale, senza che lo stesso appaltatore possa opporre alcun rifiuto o eccezione.

ARTICOLO 3 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

1. L'importo del presente appalto – a base di gara – con riferimento ad ogni annualità di servizio, viene determinato in euro **138.240,00** (euro centotrentottomila duecentoquaranta/00), al netto di I.V.A. nella misura di legge.

Pertanto, il valore presunto complessivo del presente appalto, riferito ai tre anni di durata, è determinato in euro **414.720,00** (euro quattrocentoquattordicimila settecentoventi/00), oltre I.V.A. nella misura di legge .

ARTICOLO 4 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo contrattuale dell'appalto sarà costituito dai prezzi orari unitari del personale utilizzato, offerti in sede di gara dall'aggiudicatario, compreso il costo di gestione offerto, il tutto oltre I.V.A. nella misura di legge, rapportato al numero delle ore di servizio effettivamente prestate.

2. Per ore di servizio effettivamente prestate si intendono le ore assegnate dal Comune ad ogni singolo operatore ed effettivamente da questo utilizzate in modo regolare, anche per la realizzazione di progetti individuali e la partecipazione alle riunioni operative autorizzate dal Comune.

3. Con il pagamento del suddetto corrispettivo il soggetto aggiudicatario appaltatore intende soddisfatto ogni suo avere per i servizi di che trattasi, null'altro avendo a pretendere dal Comune a tale titolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 6 inerente la revisione periodica del corrispettivo.

ARTICOLO 5 PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto avverrà con cadenza mensile posticipata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture corredate da liste riportanti l'individuazione dell'utenza e il relativo numero delle ore di servizio prestate da parte di ogni socio e/o dipendente del soggetto aggiudicatario, come da prospetto da consegnarsi da parte del Comune, nonché previa attestazione di regolarità delle prestazioni e conferma quantitativa del

tempo utilizzato rilasciate dal personale comunale competente.

2. Il Comune potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni formalmente contestati e/o il pagamento di penalità previste dal presente capitolato sul soggetto aggiudicatario tramite ritenuta applicata, anche in modo frazionato su più mesi, sui corrispettivi di cui al comma precedente o, in subordine, mediante incameramento della cauzione definitiva (con obbligo dell'appaltatore di reintegrarla), il tutto comunque a seguito di procedura garantista caratterizzata da una contestazione iniziale e dal diritto dell'appaltatore di presentare memorie giustificative e di essere ascoltato, ove ne faccia richiesta.

ARTICOLO 6 REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione periodica con cadenza annuale posticipata, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rispetto all'annualità precedente e sulla base degli eventuali maggiori oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. di categoria.

ARTICOLO 7 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Il soggetto appaltatore dovrà provvedere all'effettuazione degli interventi previsti nel presente capitolato a favore dei residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 (comprensivo dei comuni di Bordighera, Vallebona e Seborga) ovunque si renda necessario, anche ove il domicilio dell'assistito non coincida con la residenza.

2. Gli oneri per gli spostamenti degli operatori incaricati dall'appaltatore sul territorio saranno interamente a carico del medesimo soggetto aggiudicatario. Ove necessario, il Comune può richiedere all'appaltatore di far utilizzare al proprio personale mezzi di trasporto pubblico o propri con costi sempre a carico dell'appaltatore, per interventi professionali da effettuarsi anche oltre il territorio del Distretto Sociosanitario Ventimigliese n. 1 (territorio compreso fra i comuni di Bordighera e Ventimiglia).

3. Il Comune potrà richiedere interventi che prevedano il trasporto di utenti. L'appaltatore quindi dovrà garantire la disponibilità di personale in possesso di patente di guida, munito di autoveicolo con regolare copertura assicurativa. Le spese di tali trasporti sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 8 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni di assistenza definite di assistenza sociale, domiciliare e domiciliare educativa che il soggetto appaltatore dovrà espletare, che costituiscono parte integrante del progetto da presentarsi ai sensi del bando, dovranno essere mirate a fornire all'utente destinatario dell'intervento il supporto necessario a favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali, le capacità relazionali e di socializzazione, il recupero delle migliori condizioni per una efficace integrazione con il contesto sociale di appartenenza.

2. Gli utenti per i quali verranno attivati gli interventi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare educativa sono individuati dall'Ambito Territoriale Sociale n. 4 sopra richiamato, nel rispetto delle proprie competenze, con particolare riguardo rispettivamente ai soggetti anziani, che siano in condizioni di non autosufficienza o in situazione di bisogno, e agli utenti soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in situazioni di alto rischio di emarginazione o di

devianza. Previa valutazione del responsabile del servizio sociale comunale, potranno essere oggetto di intervento utenti in situazione di disagio sociale che presentino anche problemi di handicap psico-fisici e sensoriali di lieve entità.

3. Le prestazioni della figura professionale di assistente sociale vengono richieste per i seguenti fini e tempi massimi settimanali (fermi i poteri di variazione di cui all'art.1 comma 7):

- n° 15 ore settimanali di prestazioni professionali da parte dell'assistente sociale, iscritta all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, per l'espletamento delle funzioni attinenti al segretariato sociale e al servizio sociale professionale a favore di anziani, disabili, minori e famiglia, nonché adulti in condizioni di disagio;

- n° 36 ore settimanali di prestazioni professionali di assistente sociale, iscritta all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali, per l'espletamento delle funzioni di segretariato sociale, servizio sociale professionale a favore di anziani, disabili, minori e famiglia, adulti in condizioni di disagio, interventi di comunità per anziani.

4. I servizi previsti nel presente capitolato si effettuano tutti i giorni lavorativi della settimana, compresi i festivi in caso di bisogno.

5. I servizi suddetti potranno essere richiesti anche per eventuali interventi di urgenza.

6. Il soggetto appaltatore si impegna a contenere nei limiti dello stretto necessario la rotazione del personale addetto al servizio.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - APPALTATORE

1 Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, questo dovrà provvedere a eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato per mezzo delle cooperative consorziate indicate all'atto dell'offerta come previsto dal bando; il consorzio resterà comunque responsabile dell'intero appalto.

2. Il soggetto appaltatore dovrà svolgere i servizi con proprio personale, secondo quanto indicato al successivo articolo 11, sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, previo accordo di coordinamento con il responsabile del servizio sociale comunale, organizzando la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali in conformità al progetto presentato.

3. L'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile e collaborativo nei confronti dell'attività di vigilanza e verifica comunale sul corretto andamento dei servizi e sul raggiungimento dei risultati previsti dal progetto. Dovrà anche essere disponibile alla partecipazione a incontri periodici volti all'esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento del servizio.

4. Il soggetto aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

5. Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, di assicurazione e previdenza a favore dei propri dipendenti.

6. Il Comune può richiedere relazioni periodiche sullo stato di esecuzione del progetto riferito al singolo utente, nonché una relazione a conclusione dell'intervento, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti.

7. E' fatto tassativo divieto all'appaltatore di richiedere o accettare dagli assistiti compensi di qualsiasi genere; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 interventi a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dal Comune.

8. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione del proprio personale a corsi di

formazione, senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Comune.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, per quanto concerne gli interventi di assistenza domiciliare e assistenza educativa dei minori, provvede tramite il proprio personale ai seguenti adempimenti:
 - accoglimento della domanda;
 - valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo;
 - presa in carico dell'utente;
 - definizione del programma individuale di intervento, comprendente gli obiettivi, la tipologia delle prestazioni, la data di decorrenza, la durata del servizio, il numero delle ore assegnate, la durata e la cadenza di ogni intervento;
 - verifica del servizio in termini di processo e di esito.
2. Il Comune assegna i casi agli incaricati del soggetto appaltatore, consegnando il piano individuale di intervento e illustrando loro le situazioni dettagliate relative a ogni singolo utente. Inoltre, mette a disposizione dei medesimi le relative pratiche d'ufficio e la connessa documentazione, da gestire sempre con il massimo rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, e comunque con l'obbligo di non allontanare tali pratiche e/o documentazione dai locali dei servizi sociali ove sono custodite.

ARTICOLO 11 PERSONALE

1. Il servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare educativa dovrà essere svolto esclusivamente da personale professionalmente qualificato, dipendente o socio del soggetto appaltatore, in possesso della qualifica professionale di "Assistente Domiciliare" o "Educatore", a seconda della tipologia d'intervento richiesto, conseguita attraverso:
 - titolo di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, titolo di operatrice socio-assistenziale conseguito a seguito di quanto previsto dalla normativa regionale e/o statale di riferimento;
 - titolo rilasciato dalle Regioni a seguito di corso di riqualificazione per "Educatori", secondo le normative regionali di riferimento;
 - diploma universitario o laurea di primo livello di "Educatore professionale";
 - corso di laurea in "Scienze della Formazione – specializzazione Educatore professionale";
 - altri corsi di laurea a orientamento psico-pedagogico;
 - titoli equipollenti previsti dagli Stati di appartenenza.
2. Il servizio richiesto alle figure professionali di assistente sociale, con i compiti di cui all'art. 8 comma 3, dovrà essere svolto esclusivamente da personale professionalmente qualificato, dipendente o socio dell'aggiudicatario, in possesso della qualifica professionale di "Assistente Sociale" con laurea in Servizio sociale e certificato di abilitazione all'esercizio della professione (a seguito di esame di Stato), ovvero di diplomi conseguiti nei previgenti ordinamenti (D.U.S.S., Scuola diretta a fini speciali, diploma di Assistente Sociale) convalidati ai sensi del D.P.R. n. 14/87 e ss.mm.ii., con iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali oppure equivalente titolo/qualifica previsto dallo Stato di appartenenza.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare al Comune il nominativo di un proprio referente all'interno della propria organizzazione. Questo referente dovrà in ogni caso essere reperibile per tutta la durata giornaliera dei servizi prestati e garantire:
 - il raccordo sistematico per fini di buona organizzazione con l'Ambito Territoriale Sociale n. 4 che ha in carico gli utenti;

- l'immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, al fine di assicurare lo svolgimento del servizio nel luogo e negli orari definiti dai progetti individuali;
 - la partecipazione alle riunioni periodiche, almeno semestrali, di verifica, coordinamento e programmazione, che verranno promosse dal Comune. In ogni caso, il soggetto affidatario è tenuto a redigere e trasmettere al Comune, ogni semestre, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.
4. In caso di assenza o impedimento del referente, ancorché temporanea, il soggetto aggiudicatario deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e darne immediata comunicazione scritta al Comune.
 5. Il soggetto appaltatore, su richiesta del Comune, dovrà ove possibile mettere a disposizione operatori di ambo i sessi.
 6. I nominativi del personale impiegato, le relative qualifiche di assunzione, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti, dovranno essere comunicate per iscritto al Comune entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.
 7. Ogni sostituzione del personale del soggetto aggiudicatario dovrà avvenire con operatori di pari qualifica e livello professionale e dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune, così come ogni altra eventuale variazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuta variazione.
 8. Il Comune si riserva il diritto di richiedere al soggetto appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi.
 9. Qualora sia previsto l'impiego di personale volontario, il soggetto affidatario trasmette l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo secondo quanto disposto dalla legge, impegnandosi altresì a stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile relativamente al personale suddetto e ai relativi utenti. Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso il soggetto affidatario e disponibile per le verifiche del Comune.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario si assume tutte le responsabilità per danni nei confronti dell'utenza, nessuna esclusa, nonché nei confronti dell'ente committente.

L'appaltatore pertanto risponderà direttamente dei danni a persone o a cose comunque provocati dall'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tal proposito l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione le seguenti polizze:

A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

A1) L'assicurazione R.C.T. dovrà garantire il soggetto appaltatore per l'attività da esso svolta per conto del Comune di Bordighera, così come prevista nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere comunque:

a) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta appaltatrice;

b) l'inclusione della responsabilità professionale personale di ogni singolo operatore in possesso dei relativi titoli;

c) l'inclusione nella definizione di "terzi" ai fini della presente assicurazione degli utenti oggetto dell'intervento.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro, ad Euro 1.500.000,00 per danni a ogni persona, ad Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Il massimale della R.C.T. professionale del singolo operatore non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.

A2) Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere fra i prestatori di lavoro definiti "dipendente" tutte le figure professionali, gli incaricati, i collaboratori, i prestatori d'opera e simili (anche con rapporti di lavoro precario e/o flessibile) previsti dalle leggi vigenti eventualmente utilizzati dalla ditta appaltatrice.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione al danno biologico e alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.

Prima della stipula del contratto d'appalto con il Comune di Bordighera, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare all'Amministrazione i progetti delle polizze che intende stipulare, per un preventivo esame e assenso da parte del Comune di Bordighera.

Le coperture assicurative, nei termini richiesti, dovranno avere decorrenza dal giorno di inizio del servizio in oggetto e scadenza alla data stabilita tra il Comune di Bordighera e la ditta aggiudicataria quale termine del presente appalto.

ARTICOLO 13 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il soggetto appaltatore dovrà versare alla civica Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nei modi consentiti dalle disposizioni normative in materia (articolo 113 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163).

2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto; lo svincolo verrà autorizzato direttamente dal funzionario responsabile del servizio. Resta salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 2.

ARTICOLO 14 VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli, tramite propri addetti o incaricati, per esercitare il proprio dovere di vigilanza e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato e al progetto presentato dal soggetto appaltatore.

ARTICOLO 15 PENALITA'

1. In caso di inadempimento del soggetto affidatario il Comune applicherà le seguenti penalità:
a) nel caso di ritardi o carenze di servizio, una penalità variabile da un minimo di € 100,00 ad un

massimo di € 1.000,00 per singolo fatto contestato, secondo la gravità dell'inadempimento e tenuto conto di eventuali precedenti;

b) nel caso di ore di servizio non prestate per cause imputabili al soggetto affidatario, una penalità pari al costo orario previsto per ogni ora di servizio.

2. Il Comune procederà all'applicazione della penalità, previa contestazione formale dei fatti al referente dell'aggiudicatario (da notificarsi presso l'ufficio Servizi sociali del Comune), con invito a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla contestazione.

3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze sulla erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione; all'eventuale reiterazione della violazione già oggetto di ammonizione, il Comune procederà direttamente a formale diffida, potendo in caso di ulteriore inottemperanza dar seguito alla procedura risolutiva di cui al successivo comma.

4. Nel caso di grave violazione o inadempienza, il Comune procederà a una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale, senza esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.

6. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

7. In caso di necessità, il Comune potrà eseguire d'ufficio gli interventi previsti omessi dal soggetto affidatario, addebitandone il relativo costo all'affidatario stesso con le modalità previste al presente articolo.

ARTICOLO 16 CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 163/2006, è fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare il contratto.

2. E' altresì vietata la cessione del contratto.

3. Le violazioni dei divieti di cui ai due commi precedenti comporteranno la risoluzione del contratto, con aggravio di ogni onere e spesa.

ARTICOLO 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile per i casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile opererà la risoluzione con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito e il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

a) per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;

b) nel caso di comportamenti dell'appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da

- qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'appaltatore stesso;
- c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del soggetto affidatario a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
 - d) per cancellazione dall'albo delle cooperative sociali;
 - e) per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
 - f) nei casi altresì previsti al precedente articolo 16 (violazione dei divieti di subappalto e cessione del contratto).
2. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.
 3. Dell'eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune alla struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale.

ARTICOLO 18 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Non vi sono potenziali rischi da interferenze e pertanto i costi sono da ritenersi pari a zero.

ARTICOLO 19 DOMICILIO

1. Il soggetto appaltatore dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale il Comune potrà indirizzare per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione di qualsiasi natura possa occorrere. In caso di mancata comunicazione di domicilio, questo s'intende stabilito presso la sede legale della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 20 STRUTTURA COMUNALE RESPONSABILE

1. La struttura organizzativa comunale responsabile è l'ufficio Servizi sociali e scolastici - con sede in Bordighera, Via Sant'Ampeglio n. 3 (tel. 0184/ 272466; fax 0184/272465).
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo degli interventi del soggetto appaltatore con quelli eventualmente attuati direttamente dal personale dipendente del Comune di Bordighera è affidato al responsabile dell'ufficio Servizi Sociali.

ARTICOLO 21 CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Imperia..

ARTICOLO 22 SPESE CONTRATTUALI

- 1 - Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti all'appalto e alla stipulazione del relativo contratto anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore, a eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

ARTICOLO 23
NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.